



**CONSIGLIO DELL'ORDINE  
DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA**

---

**REGOLAMENTO PER LE DIFESE D'UFFICIO  
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA**

approvato all'adunanza del 1° luglio 2015  
e aggiornato alle adunanze del 23 settembre 2015, 21 settembre 2016,  
16 novembre 2016, 14 dicembre 2016 e 15 marzo 2017

**Il Consiglio dell'Ordine**

- a)** ritenuta la necessità di emanare un Regolamento, coordinando i precedenti deliberati del Consiglio, sulle difese d'ufficio e sui connessi doveri deontologici, al fine di assumere decisioni uniformi;
- b)** esaminato il d.lgs. n. 6 del 30 gennaio 2015 in tema di "Riordino della disciplina della difesa d'ufficio ai sensi dell'art. 16 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", che ha apportato modifiche all'art. 29 disp. att. c.p.p. nonché all'art. 97 c.p.p.;
- c)** richiamate le norme in materia del codice di procedura penale e, in particolare:
- l'art. 97, nel quale sono individuati i seguenti principi e obblighi del difensore d'ufficio: il diritto alla difesa (comma 1), l'individuazione del difensore d'ufficio nell'ambito degli iscritti nell'elenco nazionale di cui all'art. 29 delle disposizioni di attuazione (comma 2), l'obbligo di prestare il patrocinio (comma 5, prima parte) e il principio dell'eccezionalità della sostituzione (comma 5, seconda parte);
  - l'art. 102, che disciplina il "sostituto del difensore", disponendo che il difensore d'ufficio, alla pari del difensore di fiducia, può nominare un sostituto, il quale esercita i diritti e assume i doveri del difensore;
  - l'art. 108, che disciplina la concessione del termine a difesa, disponendo che, nei casi di rinuncia, revoca e incompatibilità e nel caso di abbandono di difesa, il nuovo difensore di fiducia dell'imputato o quello designato d'ufficio (ex art. 97 co. 1 c.p.p.) che ne fa richiesta ha diritto a un termine a difesa non inferiore a sette giorni, per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento; che il termine può essere inferiore

solamente se vi è il consenso dell'imputato o del difensore o se vi sono specifiche esigenze processuali legate alla scadenza dei termini di durata della custodia cautelare ovvero alla prescrizione del reato; che il termine non può comunque essere inferiore a 24 ore;

**d)** richiamate le norme in materia delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e, in particolare:

- l'art. 28, sull'obbligo di comunicazione in capo all'autorità giudiziaria del nominativo del difensore d'ufficio individuato;

- l'art. 29, sui criteri per la formazione delle tabelle e degli elenchi, sui requisiti professionali per l'iscrizione in detti elenchi, nonché sul funzionamento delle turnazioni predisposte dall'ufficio centralizzato presso i Consigli dell'Ordine di ogni Distretto di Corte d'Appello;

- l'art. 30, sulla comunicazione al difensore d'ufficio della designazione da parte del call-center;

- l'art. 31, sul diritto alla retribuzione del difensore d'ufficio (artt. 115, 116, 117 e 118 del d.p.r. n. 115/2002);

- l'art. 32, sulle modalità per il recupero dei crediti professionali;

**e)** osservato che sono inoltre applicabili al difensore d'ufficio tutte quelle disposizioni relative al difensore in generale, con esclusione delle norme sulla rinuncia al mandato (art. 107 c.p.p.) e di tutte quelle più propriamente connesse alla difesa di fiducia;

**f)** richiamato il "Regolamento per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese d'ufficio", approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 22 maggio 2015;

**g)** evidenziata la natura volontaria dell'iscrizione nell'elenco dei difensori d'ufficio e affermata la necessità di tutelare il prestigio dell'istituzione forense e il dovere di diligenza professionale e di adempimento al mandato di tutti gli avvocati, mediante uno scrupoloso ed efficace controllo del puntuale svolgimento dell'attività professionale svolta dai difensori iscritti nell'elenco dei difensori d'ufficio;

**delibera**

di approvare il presente Regolamento.

**1) DOMANDA D'INSERIMENTO NELL'ELENCO UNICO NAZIONALE AI SENSI DELL'ART. 29 CO. 1 BIS DISP. ATT. C.P.P.**

La domanda d'inserimento nell'elenco unico nazionale, indirizzata al Consiglio Nazionale Forense, deve essere presentata al Consiglio dell'Ordine tramite la piattaforma Lextel (<https://gdu.consiglionazionaleforense.it/>), unitamente ad autocertificazione attestante i requisiti di cui all'art. 29 co. 1 bis disp. att. c.p.p., ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000.

Il Consiglio dell'Ordine provvede alla trasmissione degli atti, con allegato parere, al Consiglio Nazionale Forense nei termini prescritti.

Nella domanda occorre indicare in quale delle condizioni di cui all'art. 29 co. 1 bis disp. att. c.p.p. versa il richiedente.

La richiesta d'inserimento ex art. 29 disp. att. c.p.p. può essere presentata da chi possieda alternativamente i seguenti requisiti:

1) abbia frequentato, con esito positivo del colloquio finale, il corso di formazione per l'iscrizione nell'elenco dei difensori d'ufficio organizzato dal Consiglio dell'Ordine d'intesa con la Camera Penale "Franco Bricola" di Bologna; il titolo abilitante all'iscrizione nell'elenco dei difensori d'ufficio ha validità di due anni dal momento in cui viene rilasciato; il Consiglio dell'Ordine richiede l'allegazione alla domanda dell'attestato comprovante la partecipazione al corso;

2) abbia un'anzianità d'iscrizione all'Albo degli Avvocati di almeno cinque anni continuativi (che dovrà essere autocertificata) e comprovi l'esperienza in materia penale dimostrando, attraverso autocertificazione ex artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, la partecipazione ad almeno dieci udienze penali, camerale e/o dibattimentali, nel medesimo anno solare cui la richiesta di riferisce; non sono considerate valide le udienze di smistamento nelle quali non siano state trattate questioni preliminari o, in mancanza di queste, non sia stato aperto il dibattimento; nel novero delle dieci udienze non possono essere conteggiate più di due udienze quale sostituto ex art. 97 co. 4 c.p.p. e non più di tre innanzi al Giudice di Pace; l'autocertificazione nella parte riguardante la partecipazione alle udienze dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) il numero di ruolo del procedimento;

b) la data e l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si è svolta l'udienza;

c) l'attività svolta in udienza specificando se vi sia stata, anche alternativamente:

- trattazione di questioni preliminari;
- formulazione della richiesta di prove;
- udienza di trattazione;
- udienza di discussione;

- d) le iniziali di nome e cognome dell'assistito;
- e) in quale veste l'avvocato abbia patrocinato (difensore di fiducia, difensore d'ufficio ex art. 97 co. 1 c.p.p., difensore d'ufficio ex art. 97 co. 4 c.p.p.; sostituto processuale ex art. 102 c.p.p.); il modulo autocertificativo dovrà espressamente richiamare la responsabilità penale del dichiarante in caso di attestazioni false;
- 3) abbia conseguito il titolo di specialista in diritto penale secondo quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 247/2012, allorquando la disciplina relativa entrerà in vigore.

Il dichiarante, quale che sia il requisito legittimante la richiesta d'inserimento nell'elenco unico nazionale dei difensori d'ufficio, dovrà sempre autocertificare ex artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000 di essere in regola con l'obbligo formativo di cui all'art. 11 della legge n. 247/2012 con riferimento all'anno antecedente alla richiesta d'inserimento nell'elenco, salvo esonero così come previsto per legge.

Il dichiarante dovrà, inoltre, attestare di non avere riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento con provvedimento definitivo o, in caso contrario, precisare se le stesse siano state riportate nei cinque anni antecedenti alla richiesta.

Il Consiglio dell'Ordine, entro trenta giorni dalla ricezione, inoltrerà la domanda e la documentazione allegata al Consiglio Nazionale Forense, esprimendo obbligatoriamente il parere circa la sussistenza dei requisiti.

Prima di esprimere il parere, il Consiglio dell'Ordine ha facoltà di convocare il richiedente per un colloquio, ovvero per chiedere la produzione di idonea documentazione atta a dimostrare l'effettiva sussistenza dei requisiti, nonché di richiedere al richiedente l'integrazione della documentazione con riferimento ad anni precedenti, non oltre i tre.

Il Consiglio dell'Ordine potrà comunque eseguire controlli a campione richiedendo l'esibizione dei verbali d'udienza ovvero di atti equipollenti.

## **2) DOMANDA DI PERMANENZA NELL'ELENCO UNICO NAZIONALE AI SENSI DELL'ART. 29 CO. 1 QUATER DISP. ATT. C.P.P.**

La domanda di permanenza nell'elenco unico nazionale, indirizzata al Consiglio Nazionale Forense, deve essere presentata al Consiglio dell'Ordine tramite la piattaforma Lextel, unitamente ad autocertificazione attestante i requisiti di cui all'art. 29 co. 1 quater disp. att. c.p.p., ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000.

Il Consiglio dell'Ordine provvede alla trasmissione degli atti, con allegato parere, al Consiglio Nazionale Forense nei termini prescritti.

La domanda di permanenza deve essere presentata da tutti gli avvocati già inseriti nell'elenco unico nazionale (sia da coloro che erano già iscritti alla data del 20 febbraio 2015, sia da coloro che si sono iscritti successivamente al 20 febbraio 2015) ogni anno successivo a quello dell'inserimento nell'elenco unico nazionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 31 dicembre 2016.

Al fine della permanenza nell'elenco unico nazionale l'avvocato deve dimostrare l'esercizio continuativo di attività nel settore penale, comprovato dalla partecipazione ad almeno dieci udienze penali, camerale e/o dibattimentali, nell'anno solare in cui la richiesta viene presentata, escluse quelle di mero rinvio e le udienze di smistamento nelle quali non siano state trattate questioni preliminari o, in mancanza di queste, non sia stato aperto il dibattimento.

Solamente per l'anno solare 2016 con l'autocertificazione si potranno indicare anche le udienze cui il richiedente abbia partecipato nell'anno 2015, a decorrere dal 20 febbraio 2015.

Nel novero delle dieci udienze non possono essere conteggiate più di due udienze quale sostituto ex art. 97 co. 4 c.p.p. e non più di tre innanzi al Giudice di Pace.

La partecipazione alle udienze deve essere attestata attraverso autocertificazione ex artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000.

L'autocertificazione nella parte riguardante la partecipazione alle udienze dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- a) il numero di ruolo del procedimento;
- b) la data e l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si è svolta l'udienza;
- c) l'attività svolta in udienza specificando se vi sia stata, anche alternativamente:
  - trattazione di questioni preliminari;
  - formulazione della richiesta di prove;
  - udienza di trattazione;
  - udienza di discussione;
- d) le iniziali di nome e cognome dell'assistito;
- e) in quale veste l'avvocato abbia patrocinato (difensore di fiducia, difensore d'ufficio ex art. 97 co. 1 c.p.p., difensore d'ufficio ex art. 97 co. 4 c.p.p.; sostituto processuale ex art. 102 c.p.p.); il modulo autocertificativo dovrà espressamente richiamare la responsabilità penale del dichiarante in caso di attestazioni false.

Il dichiarante dovrà sempre autocertificare ex artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/200 di essere in regola con l'obbligo formativo di cui all'art. 11 della legge n. 247/2012 con riferimento

all'anno antecedente alla richiesta d'inserimento nell'elenco, salvo esonero così come previsto per legge.

Il dichiarante dovrà, inoltre, attestare di non avere riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento con provvedimento definitivo o, in caso contrario, precisare se le stesse siano state riportate nei cinque anni antecedenti alla richiesta.

Il Consiglio dell'Ordine, entro trenta giorni dalla ricezione, inoltrerà la domanda e la documentazione allegata al Consiglio Nazionale Forense esprimendo obbligatoriamente il parere circa la sussistenza dei requisiti.

Prima di esprimere il parere, il Consiglio dell'Ordine ha facoltà di convocare il richiedente per un colloquio e/o chiedere la produzione di idonea documentazione atta a dimostrare l'effettiva sussistenza dei requisiti.

Nel caso in cui la domanda sia incompleta ovvero non venga presentata entro il termine perentorio del 31 dicembre, l'avvocato è cancellato d'ufficio dall'elenco nazionale; la cancellazione non fa venire meno l'obbligo di prestare l'ufficio per gli incarichi precedentemente ricevuti.

L'avvocato cancellato dall'elenco nazionale non potrà presentare nuova domanda d'iscrizione se non siano trascorsi almeno due anni dalla delibera di cancellazione.

### **3) CONDIZIONI PARTICOLARI**

In caso di grave malattia, grave infortunio e gravidanza, qualora il richiedente non sia in grado di documentare la partecipazione ad almeno dieci udienze, dovrà dimostrare di avere partecipato a un numero ridotto di udienze in maniera proporzionale all'effettivo periodo di inattività e al contenuto e alle modalità dell'impedimento.

In relazione all'impedimento determinato dalla gravidanza, fatte salve le ipotesi documentate di gravidanza a rischio, il periodo cui fare riferimento è quello di astensione obbligatoria dal lavoro per i pubblici dipendenti.

### **4) DISPOSIZIONI COMUNI**

Avverso il provvedimento di rigetto della domanda d'inserimento nell'elenco nazionale, l'interessato, entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della delibera, può proporre ricorso in opposizione al Consiglio Nazionale Forense.

Il ricorso in opposizione è presentato personalmente presso la sede amministrativa del Consiglio Nazionale Forense, ovvero mediante lettera raccomandata con avviso di

ricevimento o posta elettronica certificata. La data di spedizione vale quale data di presentazione.

Le modalità di svolgimento del procedimento di opposizione sono disciplinate dall'art. 8 del "Regolamento per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese d'ufficio", approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 22 maggio 2015.

Gli avvocati iscritti nell'elenco unico nazionale a partire dal 20 febbraio 2015 non possono chiedere la cancellazione dallo stesso prima del termine di due anni.

## **5) DIFESA D'UFFICIO AVANTI IL TRIBUNALE PER I MINORENNI**

L'inserimento nella liste dei difensori d'ufficio avanti il Tribunale per i minorenni, gestita dal Consiglio dell'Ordine, potrà avvenire solo se il richiedente sia già inserito nell'elenco nazionale di cui al presente regolamento.

L'inserimento nella lista, a norma del combinato disposto degli artt. 11 del d.p.r. n. 448/1988 e 15 del d.lgs n. 272/1989, potrà avvenire:

- a) attraverso la partecipazione a un corso sul diritto minorile organizzato dal Consiglio dell'Ordine d'intesa con il Tribunale per i minorenni e la Procura Generale presso il Tribunale per i minorenni;
- b) fornendo prova di specifica preparazione nel diritto minorile mediante autocertificazione attestante la partecipazione ad almeno due udienze penali avanti al Tribunale per i minorenni nel medesimo anno solare cui la richiesta si riferisce, escluse quelle di mero rinvio.

Solo per l'anno solare 2016 con l'autocertificazione si potranno indicare anche le udienze cui il richiedente abbia partecipato nell'anno 2015, a decorrere dal 20 febbraio 2015.

La domanda di permanenza nella specifica lista dovrà essere inoltrata al Consiglio dell'Ordine, che ne cura la tenuta, unitamente all'autocertificazione ex artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000 attestante la partecipazione ad almeno due udienze penali avanti al Tribunale per i minorenni nel medesimo anno solare in cui la richiesta viene presentata, escluse quelle di mero rinvio.

La domanda di permanenza deve essere presentata entro il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 31 dicembre 2016.

Gli iscritti nella suindicata lista dovranno altresì rispettare i requisiti di permanenza nell'elenco unico nazionale dei difensori di ufficio.

## **6) OBBLIGHI DEL DIFENSORE D'UFFICIO**

La difesa d'ufficio è – ai sensi dell'art. 97 co. 1 e 5 c.p.p. – obbligatoria, irrinunciabile e immutabile. Il difensore d'ufficio ha l'obbligo di prestare il patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo. Lo svolgimento dell'attività del difensore d'ufficio è volontaria.

Il difensore d'ufficio è equiparato al difensore di fiducia e “cessa dalle sue funzioni” solo “se viene nominato un difensore di fiducia” (art. 97 co. 6 c.p.p.), con il conseguenziale obbligo di adempiere ai suoi doveri defensionali dall'atto della nomina fino alla sentenza definitiva; pertanto, la difesa deve essere garantita per tutte le fasi procedurali, fino al passaggio in giudicato della sentenza.

L'avvocato iscritto nell'elenco dei difensori d'ufficio, quando nominato, non può, senza giustificato motivo, rifiutarsi di prestare la propria attività o interromperla (art. 11 n. 3 del codice deontologico forense).

I difensori iscritti nelle liste dei difensori d'ufficio hanno l'obbligo di rendersi reperibili telefonicamente, nei giorni in cui essi risultano di turno secondo le tabelle, dalle ore 0 alle ore 24, rilasciando al momento dell'iscrizione il maggiore numero di recapiti telefonici (studio, cellulare, abitazione, ecc.) e comunicando le successive variazioni; nel caso sia richiesta la sua presenza, il difensore d'ufficio deve essere in grado di raggiungere gli uffici giudiziari in tempi ragionevoli.

Ove il difensore sia impedito di partecipare a singole attività processuali, deve dare tempestiva e motivata comunicazione all'autorità procedente ovvero deve incaricare della difesa un collega iscritto nell'elenco nazionale o che abbia conseguito il titolo di specialista in diritto penale (secondo quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012), il quale, ove accetti, è responsabile dell'adempimento dell'incarico.

Il difensore d'ufficio, qualora si trovi nell'impossibilità di adempiere all'incarico e non abbia nominato un sostituto, deve – ai sensi dell'art. 30 disp. att. c.p.p. – avvisare immediatamente l'autorità giudiziaria, indicandone le ragioni, affinché provveda alla sua sostituzione.

Indipendentemente dalle cause di legittimo impedimento o giustificato motivo, ove dovessero emergere situazioni d'incompatibilità è dovere del difensore d'ufficio di darne comunicazione all'autorità che procede, con richiesta di sostituzione e designazione di nuovo difensore d'ufficio.

Il difensore d'ufficio cessa immediatamente dal suo incarico se viene nominato un difensore di fiducia.

È onere del difensore d'ufficio nominato ex art. 97 co. 4 c.p.p. di dare immediatamente avviso al difensore di fiducia o al difensore sostituito d'ufficio dell'attività svolta, dell'esito dell'udienza e dell'eventuale data del rinvio.

Il difensore d'ufficio deve dare immediato avviso all'assistito:

- a) della facoltà di nominare, in qualsiasi momento, un difensore di fiducia, informandolo che anche il difensore d'ufficio ha diritto a essere retribuito;
- b) che è fatto obbligo all'assistito di retribuire il difensore d'ufficio, secondo quanto previsto dal d.p.r. n. 115/2002 (art. 49 n. 1 del codice deontologico forense);
- c) dei termini previsti per lo svolgimento della difesa;
- d) che qualora l'assistito versi nelle condizioni reddituali previste dal d.p.r. n. 115/2002, e successive modificazioni, potrà presentare richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Il difensore d'ufficio è tenuto:

- a) a presentarsi puntualmente nel luogo ove è richiesta la sua presenza;
- b) a svolgere il mandato secondo le norme previste dal codice deontologico forense, e in particolare con impegno, diligenza, sollecitudine, lealtà e correttezza, assicurando costantemente la qualità della prestazione professionale nonché la preparazione professionale richiesta e necessaria allo svolgimento dell'incarico (artt. 12, 14, 15, 19 e 26 del codice deontologico forense);
- c) a segnalare al Consiglio dell'Ordine l'uso improprio del ricorso alle sostituzioni ex art. 97 co. 4 c.p.p., in nome dell'effettività della difesa;
- d) a portare a termine il mandato anche in caso di intervenuta cancellazione volontaria dall'elenco nazionale, sino a intervenuta nomina del nuovo difensore.

## **7) OBBLIGHI DEL DIFENSORE DI FIDUCIA NOMINATO IN SOSTITUZIONE DEL DIFENSORE D'UFFICIO**

Il difensore di fiducia nominato successivamente, in sostituzione del difensore d'ufficio, ha l'obbligo di avvertire tempestivamente il difensore d'ufficio e deve sollecitare il cliente a corrispondere a quest'ultimo i compensi dovuti per l'opera svolta (art. 46 n. 4 del codice deontologico forense).

## **8) DOVERE DI VIGILANZA DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE**

Il Consiglio dell'Ordine vigila sul rispetto dei doveri deontologici, nonché sul rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine, pervenuta segnalazione da parte degli uffici giudiziari nei confronti di un difensore d'ufficio, incarica di volta in volta un Consigliere di svolgere istruttoria, volta ad accertare le motivazioni sottese alla mancata comparizione del difensore d'ufficio in udienza e/o ad attività per le quali era stato designato.

Il Consigliere delegato all'istruttoria ne dà comunicazione – a cura degli uffici di segreteria del Consiglio – all'iscritto destinatario della segnalazione, avvisandolo della facoltà di presentare memorie e documenti e di essere personalmente sentito. Terminata l'istruttoria, il Consigliere delegato illustra il fascicolo al Consiglio dell'Ordine, che delibera dichiarando giustificata oppure non giustificata la mancanza oggetto della segnalazione.

L'attività istruttoria si rende necessaria essendo compito del Consiglio dell'Ordine, con cadenza annuale, formulare parere da inviare al Consiglio Nazionale Forense circa la sussistenza dei requisiti necessari per l'inserimento ovvero per il mantenimento del nominativo dell'avvocato nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio.

Qualora un avvocato sia oggetto di tre segnalazioni da parte dell'autorità giudiziaria per manchevolezze non giustificate verificatesi negli ultimi tre anni, il Consiglio dell'Ordine renderà parere negativo al Consiglio Nazionale Forense.

Il parere reso dal Consiglio dell'Ordine con cadenza annuale e inviato al Consiglio Nazionale Forense farà comunque menzione di tutte le segnalazioni pervenute da parte dell'autorità giudiziaria per la mancata partecipazione alle udienze e/o alle attività per le quali il difensore d'ufficio era stato nominato, anche nel caso in cui l'iscritto abbia fornito adeguata giustificazione.

In ogni caso, integrando la mancata partecipazione alle udienze e/o alle attività per le quali il difensore d'ufficio era stato designato una possibile violazione dell'art. 38 del codice deontologico forense, ogni segnalazione pervenuta dall'autorità giudiziaria sarà trasmessa al Consiglio distrettuale di disciplina, per quanto di sua esclusiva competenza.

## **9) NORME TRANSITORIE**

1) L'avvocato che abbia frequentato il corso abilitante per l'iscrizione nell'elenco dei difensori d'ufficio organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dalla Camera Penale "Franco Bricola" di Bologna negli anni 2012, 2013 e 2014 e abbia conseguito l'attestato d'idoneità, e che alla data del 20 febbraio 2015 non risultava iscritto nell'elenco dei difensori d'ufficio, entro un anno dalla data di approvazione del presente regolamento, previa frequentazione del corso per ulteriori dieci ore e così per complessive novanta ore come previsto dal d.l. n. 6/2015 e con successivo superamento del colloquio orale relativo

alle materie trattate durante le lezioni integrative, conseguirà il titolo abilitante per l'iscrizione nell'elenco dei difensori d'ufficio.

Coloro che hanno frequentato il corso integrativo di cinque lezioni, della durata ciascuna di due ore, organizzato dal Consiglio dell'Ordine unitamente alla Camera Penale "Franco Bricola" di Bologna, nei mesi di giugno e luglio 2015, qualora intendano presentare la richiesta d'iscrizione nell'elenco dei difensori abilitati alla difesa d'ufficio dovranno sostenere l'esame orale nella sessione che si svolgerà nel mese di gennaio 2016.

L'esito positivo dell'esame costituirà titolo idoneo alla presentazione della richiesta d'iscrizione nell'elenco dei difensori d'ufficio.

2) Gli avvocati che alla data del 21 ottobre 2016 risultino già iscritti nella lista dei difensori d'ufficio innanzi al Tribunale per i minorenni e che non siano iscritti nell'elenco unico nazionale dei difensori d'ufficio dovranno presentare la richiesta di inserimento nell'elenco unico nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 1 del presente Regolamento, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2019.

3) Gli avvocati che negli anni passati hanno frequentato con esito positivo il corso di aggiornamento e perfezionamento in diritto minorile organizzato dal Consiglio dell'Ordine, qualora non siano iscritti nell'elenco unico nazionale, in deroga a quanto previsto dall'art. 5 del presente Regolamento, potranno presentare la domanda d'iscrizione temporanea nella lista dei difensori d'ufficio innanzi al Tribunale per i minorenni, pur se non inseriti nell'elenco unico nazionale.

4) Gli avvocati di cui al punto 2), ottenuta l'iscrizione nella lista dei difensori d'ufficio innanzi al Tribunale per i minorenni, dovranno presentare la richiesta d'inserimento nell'elenco unico nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 1 del presente Regolamento, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2019.

5) In tutti i casi sopraindicati, l'avvocato che non presenti la domanda d'inserimento nell'elenco unico nazionale entro il 31 dicembre 2019 sarà cancellato dalla lista dei difensori d'ufficio innanzi al Tribunale per i minorenni.

6) Il comma 4 dell'art. 5 del presente Regolamento, in relazione al soddisfacimento del requisito per la permanenza nella specifica lista, entrerà in vigore dal 1° gennaio 2017.